



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante *“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”* ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante *“Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”*;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*;
- VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante *“Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante *“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica”* e, in particolare, l’allegata tabella A, come da ultimo modificata dall’articolo 37-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- VISTA la legge 1 febbraio 1989, n. 53, recante *“Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato”*, e, in particolare, l’articolo 26, concernente le qualità di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante *“Aumento dell’organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria”*;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”*, e in particolare, l’articolo 3, commi 6 e 7;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante *“Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78", e, in particolare, l'articolo 31, nel quale è previsto, tra l'altro, che l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia avvenga mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3, 4 e 5-ter, e di cui al successivo comma 6, e successive modificazioni, circa le qualità di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, nonché l'articolo 37, e successive modificazioni, sull'accertamento, nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e delle lingue straniere;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti*" (Testo A);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*", come modificato, in particolare, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*";

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*";

VISTO il decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante "*Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa" e, in particolare, l'articolo 9, commi 1, lettera a), e 1-ter;

- VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante *"Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego"*;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *"Codice dell'ordinamento militare"*;
- VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante *"Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro"*, e in particolare l'articolo 19, che riconosce la specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo"*, e, in particolare, l'articolo 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante *"Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera mmm-bis), e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, la non applicabilità, fino al 2026, di alcun limite di età per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, l'articolo 3, commi 6, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 13, 13-bis e 13-ter, e successive modificazioni;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*”;
- VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*”;
- VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, e, in particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto codice dell’amministrazione digitale in materia di identità digitale;
- VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”;
- VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare, l’articolo 2, che introduce l’art. 35-ter nel citato d.lgs. n. 165/2001, disciplinando il “*Portale unico del reclutamento*”;
- VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante “*Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’interno 10 maggio 1994, n. 415, recante “*Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e, in particolare, l’articolo 4, concernente le categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese;
- VISTO il decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018, recante “*Ordinamento della professione di chimico e fisico*”, e, in particolare, l’allegata tabella A, nella parte in cui sono individuati i titoli di studio che permettono l’iscrizione nella sezione A – settore Chimica dell’albo professionale dei chimici e dei fisici;
- VISTO il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198, contenente “*Regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’interno 13 luglio 2018, n. 103, concernente “*Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’interno del 16 marzo 2022, recante “*Disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’art. 16 della Legge 11 febbraio 2005, n. 15*”, e, in particolare, l’articolo 6, concernente le categorie di documenti non accessibili per motivi di riservatezza del personale o di terzi;
- VISTO il decreto del Ministro dell’interno 9 settembre 2022, n. 168, di approvazione del “*Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l’accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonché dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l’accesso alla banda musicale*”;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante “*Determinazione delle classi di laurea magistrale*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, recante l'equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali per la partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 29 luglio 2021, che individua le classi di laurea idonee per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici della Polizia di Stato;
- VISTO il decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2023, n. 176 e, in particolare, l'articolo 9-bis, che modifica l'articolo 31, comma 1, del d.lgs. n. 334/2000, portando a trentadue anni il limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici;
- VISTO l'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*” che proroga, al 31 dicembre 2024, il termine per l'espletamento delle procedure di assunzione di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – previste per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 – riferite sia alle facoltà assunzionali ordinarie o da *turn-over*, sia alle facoltà assunzionali straordinarie fissate dalla legislazione di settore;
- VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28 dicembre 2023, adottato in attuazione dell'articolo 35-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, che disciplina le modalità di accesso e di utilizzo del Portale unico del reclutamento;
- CONSIDERATA la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 3 commissari tecnici chimici della Polizia di Stato;

DECRETA

ART. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di **3 commissari tecnici chimici** del ruolo dei chimici della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti elencati all'articolo 3.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Nell'ambito dei posti di cui al comma 1 del presente articolo, **n. 1 posto** è riservato, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, al personale della Polizia di Stato che, in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti di cui all'articolo 3 del presente bando, sia appartenente al ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o al ruolo direttivo tecnico, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *mmm-bis*), del decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni, ovvero sia appartenente a qualsiasi ruolo, purché, in quest'ultimo caso, con un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni.

ART. 2

Riserve di posti per categorie specifiche di candidati

1. I posti oggetto delle riserve di cui all'articolo 1, comma 2, del presente bando, ove non coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.

ART. 3

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti:
- a) cittadinanza italiana;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) possesso delle qualità di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. La valutazione comprende l'accertamento dell'attuale o pregressa sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - d) non aver compiuto il 32° anno di età. Tale limite è elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di età per il personale appartenente alla Polizia di Stato. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno il limite di età per la partecipazione al concorso è di trentacinque anni;
 - e) essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritti per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, e dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti, non rilevando, ai fini dell'idoneità, l'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti. Per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato è richiesta unicamente l'idoneità attitudinale per l'accesso alla citata carriera;
 - f) essere in possesso del diploma di laurea, conseguito presso una Università della Repubblica italiana o un Istituto di istruzione universitario equiparato, rientrante, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno, del 29 luglio 2021, in una delle seguenti classi:
 - Scienze chimiche (LM-54, 62/S);
 - Farmacia e farmacia industriale (LM-13, 14/S)
 - Scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71, 81/S).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il diploma di laurea, qualora rilasciato, da una Università della Repubblica italiana o da un Istituto di istruzione universitario equiparato, in base all'ordinamento didattico previgente alla riforma di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e relative disposizioni attuative, deve essere equiparato ad una delle predette classi di laurea specialistiche o magistrali in base al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009;

- g) il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di chimico con l'indicazione della data nella quale è stata conseguita;
- h) essere iscritto nella Sezione A – settore Chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici, ovvero aver presentato domanda di iscrizione ai sensi del comma 4;
- i) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le riserve dei posti di cui all'articolo 1, comma 2, del presente bando, non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione più grave, nei tre anni precedenti;
- j) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le riserve dei posti di cui all'articolo 1, comma 2, del presente bando, aver conseguito un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo", nei tre anni precedenti.

2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, destinatari della misura accessoria dell'estinzione del rapporto d'impiego prevista dall'articolo 32-quinquies del codice penale, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che hanno subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., con applicazione di pene accessorie, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. Non sono altresì ammessi a partecipare al concorso coloro i quali sono stati o sono sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza.

3. Non sono, infine, ammessi a partecipare coloro che:

- a) sono stati dimessi o espulsi per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato;
- b) sono stati destinatari della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall'impiego ovvero nei cui confronti risulti ancora pendente il procedimento disciplinare per l'irrogazione della stessa sanzione;
- c) in analogia al disposto dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono o sono stati sospesi, a qualsiasi titolo, cautelatamente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del citato d.P.R. n. 3/1957.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'articolo 4, comma 1, ad eccezione del possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di chimico, che può essere conseguita entro la data di svolgimento della prima prova d'esame, o, se sarà disposta, della prova preselettiva che la precederà, nonché dell'iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei chimici, che può essere conseguita entro l'inizio del prescritto corso di formazione iniziale, purché il candidato sia in possesso di idonea documentazione attestante l'avvenuta presentazione della relativa istanza. I requisiti di partecipazione devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di età, sino al termine della procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, per i dichiaranti non già assoggettati ai controlli a campione svolti durante l'espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati entro la data di inizio del prescritto corso di formazione iniziale. I controlli sono svolti dalle competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni.

5. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e quello dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera.

6. Ove si accerti, in occasione dei controlli, la mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferma restando la responsabilità penale, è dichiarata, con efficacia retroattiva, la decadenza dall'impiego con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

7. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

ART. 4

Domanda di partecipazione – modalità telematica

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it.

2. La citata domanda deve essere compilata e trasmessa attraverso il Portale concorsi della Polizia di Stato, presente all'indirizzo <https://concorsionline.poliziadistato.it> cui si può accedere, mediante apposito link di reindirizzamento, anche dal citato Portale unico del reclutamento, di seguito denominato Portale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Alla procedura informatica il candidato potrà accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:

a) Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it;

b) Sistema di identificazione digitale "Entra con CIE" con l'impiego della CIE (Carta di Identità Elettronica), rilasciata dal Comune di residenza.

Si potrà accedere con tre modalità:

1. "Desktop" – si accede con pc a cui è collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima il "Software CIE";

2. "Mobile" – si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app "CIE ID" e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;

3. "Desktop con smartphone" – si accede da pc e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l'utente potrà utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app "CIE ID".

4. Qualora il candidato intenda modificare o revocare la domanda già trasmessa, la deve annullare per inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del predetto termine, il sistema informatico non riceverà più dati e sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.

ART. 5

Compilazione della domanda di partecipazione

1. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il codice fiscale;

d) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale (*corporate*) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) se concorre per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, del presente bando, indicando la data di assunzione nella Polizia di Stato, la qualifica rivestita e la relativa decorrenza, nonché l'ufficio o reparto in cui presta servizio;

g) il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso, con l'indicazione dell'Università della Repubblica Italiana o dell'Istituto universitario equiparato, che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre informazioni previste, in proposito, dalla procedura *on line*;

h) il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di chimico con l'indicazione della data nella quale è stata conseguita;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- i) di essere iscritto o di aver presentato domanda di iscrizione nella Sezione A – settore Chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici, indicando in tal senso i relativi estremi;
- j) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- k) di non aver riportato condanne anche non definitive per delitti non colposi, di non aver subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con applicazione di pene accessorie, o di non aver assunto la qualità di imputato in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali è stato sottoposto a misura cautelare personale o lo è stato senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi;
- l) di non essere stato o non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- m) di non essere stato dimesso o espulso per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato;
- n) di essere o non essere stato sospeso, a qualsiasi titolo, cautelatamente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare;
- o) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso le pubbliche amministrazioni e le cause diverse dall'inidoneità psico-fisica, di espulsione o proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero di destituzione, dispensa o di decadenza dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;
- p) i titoli che intende sottoporre alla valutazione della Commissione esaminatrice, con la rispettiva data di conseguimento, ove prevista;
- q) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza compatibili di cui all'articolo 5, comma 4, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 a pena del mancato riconoscimento;
- r) di essere a conoscenza delle responsabilità anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- s) di non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione più grave, nei tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando, qualora concorra per le riserve dei posti della Polizia di Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del presente bando;
- t) di aver conseguito, nei tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo", qualora concorra per le riserve dei posti della Polizia di Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del presente bando.

2. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione.

3. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione del proprio recapito, anche di posta elettronica certificata con apposita comunicazione al Servizio Concorsi della Direzione Centrale per gli Affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps035.0601@pecps.interno.it,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

a cui, in caso di variazione della PEC, allegare in copia un proprio documento di identità valido. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono comunicare le variazioni del proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o della propria sede di servizio tramite l'Ufficio/Reparto di appartenenza, che utilizzerà a tal fine il suddetto indirizzo PEC.

4. L'Amministrazione non è responsabile qualora il candidato non riceva le comunicazioni inoltrategli, a causa di inesatte od incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da questi fornito, ovvero di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo o recapito.

ART. 6

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, è composta da un magistrato o da un avvocato dello Stato corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto o da un dirigente generale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza che la presiede, da due funzionari della carriera dei funzionari tecnici di Polizia con qualifica dirigenziale non superiore a primo dirigente tecnico e da due professori universitari o ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame. Per le prove relative alla lingua inglese e all'informatica, la commissione esaminatrice sarà integrata da un esperto in lingua inglese e, ove non sia già componente, con un funzionario appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia esperto in informatica.

2. Salvo motivata impossibilità, i componenti di ciascun sesso non possono eccedere i due terzi del totale delle commissioni esaminatrici.

3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Polizia di Stato con qualifica inferiore a quella dei componenti della Commissione esaminatrice o un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno-Comparto Ministeri.

4. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari. Il Presidente e i membri della Commissione esaminatrice, nonché i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per esserne nominato Presidente o componente della Commissione.

5. La Commissione esaminatrice e le Commissioni di cui agli artt. 12 e 13 del presente bando si avvalgono di personale di supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 7

Fasi di svolgimento del concorso

1. Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:
 - prova preselettiva, qualora sia disposta, ai sensi dell'articolo 8;
 - accertamenti psico-fisici;
 - accertamenti attitudinali;
 - due prove scritte;
 - prova orale;
 - valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato le prove precedenti.
2. L'Amministrazione potrà procedere, in relazione al numero dei candidati o per motivi organizzativi, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali anche dopo la prova scritta o prima o dopo la prova orale e comunque nell'ordine ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.
3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle prove o di uno degli accertamenti indicati ai commi 1 e 2, comporta l'esclusione dal concorso.
4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale "con riserva".

ART. 8

Eventuale prova preselettiva e relativo diario

1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a tremila, sarà svolta una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nel rispondere a un questionario, articolato in 200 quesiti con risposta a scelta multipla, sulle materie indicate nell'articolo 14, commi 2 e 5.
3. La banca dati contenente i 5.000 quesiti, concernenti le materie di cui al comma 2, e le risposte a scelta multipla che saranno utilizzati per elaborare i questionari per la prova preselettiva, sarà pubblicata almeno trenta giorni prima dell'inizio dello svolgimento della medesima prova, sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it.
4. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda con 5 risposte, delle quali una sola è esatta.
5. I quesiti hanno un grado di difficoltà di 1, 2 e 3, in relazione alla natura della domanda che è rispettivamente facile, di difficoltà media e difficile.
6. L'attribuzione del punteggio alle singole risposte è differenziato in rapporto al grado di difficoltà della domanda.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

7. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva saranno pubblicati sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it il giorno 12 marzo 2024 con valore di notifica a tutti gli effetti.

8. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva determina l'esclusione di diritto dal concorso.

ART. 9

Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva

1. La prova preselettiva si svolgerà per gruppi di candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario di cui all'articolo 8, comma 7.

2. Il questionario conterrà duecento quesiti a cui i candidati dovranno rispondere entro il tempo massimo complessivo stabilito dalla Commissione esaminatrice, che sarà pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it.

3. Le modalità di svolgimento della prova preselettiva sono stabilite dagli articoli 21, 22 e 23 decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168.

4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva, muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di un valido documento di identità.

5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

6. Durante la prova preselettiva non è permesso ai candidati di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice.

7. Almeno una settimana prima dello svolgimento della prova preselettiva sono pubblicate sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it le "Modalità per l'espletamento della prova preselettiva".

ART. 10

Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva

1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito, saranno effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.
3. La graduatoria della prova preselettiva sarà approvata con decreto del Direttore centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato e ne sarà dato avviso, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it.
4. La graduatoria sarà pubblicata in forma integrale ed anonima sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it, mentre la documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato sarà visionabile nell'area personale riservata all'indirizzo <https://concorsionline.poliziadistato.it>.
5. In base all'ordine decrescente della graduatoria della prova preselettiva saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali i primi 30 candidati nonché, in soprannumero, i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi, salve le diverse determinazioni di cui all'articolo 7, comma 2.
6. Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, tutti i candidati saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti, con le modalità pubblicate sul sito, sempre fatte salve le diverse determinazioni di cui all'articolo 7, comma 2.

ART. 11

Convocazione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali

1. La sede, il diario e le modalità di convocazione agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali saranno pubblicati, almeno quindici giorni prima, sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it.
2. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato sosterranno unicamente gli accertamenti attitudinali previsti.
3. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai suddetti accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessi in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.

ART. 12

Svolgimento degli accertamenti psico-fisici

1. I candidati convocati ai sensi dell'articolo 10, commi 5 e 6, esclusi gli appartenenti alla Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura di una Commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

generale della pubblica sicurezza, composta da un primo dirigente medico che la presiede e da quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno-Comparto Ministeri, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

3. I candidati convocati sono sottoposti ad un esame clinico, a una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio, secondo le modalità e i tempi indicati nelle *“Modalità per l'accertamento dei requisiti psico-fisici”* da pubblicare sul sito www.poliziadistato.it almeno una settimana prima dell'inizio degli accertamenti.

4. All'atto della presentazione ai suddetti accertamenti, i candidati devono esibire un valido documento di identità e consegnare, a pena dell'esclusione dal concorso, la documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione:

- certificato anamnestico sottoscritto dal medico di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e dall'interessato. In proposito, il candidato potrà produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;
- esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica, da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale;
- esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale:
 - 1 esame emocromocitometrico con formula;
 - 2 esame chimico e microscopico delle urine;
 - 3 creatininemia;
 - 4 gamma GT;
 - 5 glicemia;
 - 6 GOT (AST);
 - 7 GPT (ALT);
 - 8 HbsAg;
 - 9 Anti HbsAg;
 - 10 Anti Hbc;
 - 11 Anti HCV;
 - 12 uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test.

5. La Commissione può, inoltre, disporre, ai fini di una più completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di laboratorio, o indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari ritenuti utili.

6. Costituiscono cause di inidoneità, per l'assunzione nella Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 7-*quinquies*, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato, nonché l'uso, anche saltuario od occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool attuale o pregresso.

7. I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso, motivata in apposito verbale notificato contestualmente al candidato escluso.

8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici sono esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.

ART. 13

Svolgimento degli accertamenti attitudinali

1. Un'apposita Commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un dirigente della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente, che la presiede, da un appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi e da un appartenente ad una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale con qualifiche non superiori a quella del presidente, sottopone alla verifica del possesso delle qualità attitudinali i candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e quelli appartenenti alla Polizia di Stato.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno – Comparto Ministeri, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Negli accertamenti attitudinali i candidati sono sottoposti ad una indagine conoscitiva e valutativa finalizzata a verificarne l'attitudine allo svolgimento dei compiti connessi all'attività di polizia.

4. Gli accertamenti sono articolati in due distinte fasi:

a) fase istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi necessari per la formazione della decisione finale. Tale fase sarà condotta separatamente da:

- funzionari della carriera dei funzionari tecnici di polizia del ruolo degli psicologi, mediante somministrazione di una batteria di test composta da uno o più test psicometrici relativi alle categorie di cui all'art. 24, comma 7, lettera a) del D.M. 168/2022;

- funzionari appartenenti ad una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, individuati, preferibilmente, tra gli



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

appartenenti al ruolo che espleta funzioni di polizia, mediante conduzione di un'intervista attitudinale con il candidato, finalizzata all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento, anche alla luce delle indicazioni fornite nella "relazione psicologica". Gli esiti dell'intervista sono riportati in una "scheda di valutazione attitudinale";

b) fase costitutiva, nella quale la Commissione di cui al comma 1, composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase di cui alla precedente lettera a), valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assume le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali, alle potenzialità indispensabili all'espletamento delle mansioni e delle funzioni e all'assunzione delle relative responsabilità.

5. Con decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, su proposta della Commissione per gli accertamenti attitudinali e previa valutazione della Direzione centrale di sanità, sono approvati i test realizzati da professionisti o istituti pubblici o privati specializzati, tenuto conto delle funzioni dei ruoli e delle carriere per le quali il candidato concorre.

6. I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti attitudinali sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso, motivata in apposito verbale notificato contestualmente al candidato escluso.

7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, saranno esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi a una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.

8. Le modalità di svolgimento degli accertamenti attitudinali sono riportate nelle "Modalità per l'espletamento degli accertamenti attitudinali" da pubblicare sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it almeno una settimana prima dell'inizio degli accertamenti

ART. 14

Prove d'esame

1. Le prove d'esame del concorso consistono in due prove scritte e una prova orale.

2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:

1^a prova:

- le scienze forensi. L'analisi delle tracce fisiche nelle indagini penali;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2^a prova:

- legislazione e deontologia professionale. La sicurezza sui luoghi di lavoro e il rischio chimico negli ambienti di lavoro;
- tecniche strumentali complesse e ifenate, utilizzate per la caratterizzazione di campioni/reperti disponibili anche in piccola quantità e/o concentrazione in matrici complesse;
- procedimenti comuni di caratterizzazione e comparazione di particelle e micro-particelle solide di interesse forense (vetri, terreni, carta, peli, fibre tessili, vernici, inchiostri ecc.)
- criteri di qualità. Conoscenza dei sistemi di qualità, applicati ai modelli organizzativi (ISO 9001) e ai procedimenti di misura (ISO 17025).

3. La Commissione esaminatrice non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi (18/30).

4. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato, in media, una votazione non inferiore a ventuno trentesimi (21/30) nelle prove scritte e non inferiore a diciotto trentesimi (18/30) in ciascuna delle prove scritte.

5. La prova orale, oltre che sulle materie di cui al comma 2, verte su elementi di diritto pubblico; elementi di diritto penale; norme sullo stato giuridico del personale della Polizia di Stato.

6. La prova orale comprende anche la conoscenza della lingua inglese, accertata mediante la traduzione di un testo dall'inglese all'italiano senza l'ausilio del dizionario, nonché in una conversazione. È previsto, altresì, l'accertamento della conoscenza dell'informatica e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.

7. La prova d'esame orale è superata con una votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30).

ART. 15

Convocazione alle prove scritte e relativo diario

1. I candidati che avranno superato gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, fatte salve le diverse determinazioni di cui all'articolo 7, comma 2, saranno convocati alle prove scritte, di cui al precedente articolo 14, con avviso che sarà pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it il 19 marzo 2024. Quest'ultima pubblicazione varrà come notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.

2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono presentarsi, nel giorno stabilito per le prove scritte, muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di un valido documento di identità.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per le suddette prove scritte, sono esclusi di diritto dal concorso.

ART. 16

Svolgimento delle prove scritte

1. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati possono consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del relativo controllo.

2. Durante lo svolgimento delle prove scritte, non è permesso ai candidati comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. Inoltre, non è consentito portare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. È vietato, altresì, portare al seguito carta per scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere.

3. Gli elaborati devono essere scritti, a pena di nullità, con penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di un componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.

4. Il concorrente che viola le disposizioni contenute nei commi precedenti, nelle «*Modalità per lo svolgimento delle prove scritte*» preventivamente pubblicate sul sito nella sezione dedicata al concorso e delle quali viene data lettura prima dell'inizio delle prove scritte, ovvero impartite dal presidente della Commissione esaminatrice, o che ha copiato in tutto o in parte il contenuto della prova scritta, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati hanno copiato, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

5. La Commissione esaminatrice o il Comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

ART. 17

Titoli valutabili

1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

A) CATEGORIA TITOLI DI STUDIO, fino a punti 8, suddivisa nelle seguenti sottocategorie:

1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, richiesta come requisito o di altra laurea di cui al numero 2, fino a punti 1,5;

2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello richiesto come requisito, fino a punti 2;

3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di qualificazione successive al conseguimento della laurea o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre, fino a punti 1,5;

4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformità alla normativa vigente, fino a punti 2;

5) conoscenza di una o più lingue straniere, diversa dall'inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 0,5;

6) abilitazione all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 0,5.

B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 12, suddivisa nelle seguenti sottocategorie:

1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti con incarico di Capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti di livello dirigenziale generale, nonché da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, dell'amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano una particolare competenza tecnico-scientifica e professionale o l'assunzione di particolari responsabilità, fino a punti 4;

2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, fino a punti 6;

3) attività di ricerca, di sperimentazione, di studio risultante da certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato, fino a punti 2.

2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Non rileva ai fini del concorso l'eventuale acquisizione degli stessi, ancorché aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo.

3. Il punteggio attribuito nella valutazione dei titoli non può superare un terzo della votazione massima conseguibile complessivamente nelle prove d'esame.

4. I candidati che hanno superato le prove scritte inviano, entro il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale le eventuali pubblicazioni indicate in domanda. A tal fine, trasmettono i citati documenti mediante la propria posta elettronica certificata all'indirizzo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dipps035.0601@pecps.interno.it. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato, possono inviare, entro il medesimo termine, la documentazione comprovante il possesso di eventuali pubblicazioni per il tramite del proprio Ufficio/Reparto di appartenenza, che utilizzerà il citato indirizzo PEC.

5. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le determinazioni assunte sono rese note mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice sul sito istituzionale. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali, allegate ai relativi verbali, di cui costituiscono parte integrante, con sottoscrizione anche digitale. Tutta la documentazione deve essere conservata, per l'intera durata della procedura concorsuale, in aree di deposito, sia digitale che fisico, accessibili alla sola Commissione esaminatrice.

ART. 18

Convocazione alla prova orale e relativo svolgimento

1. L'ammissione alla prova d'esame orale è comunicata al candidato, assieme all'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova.
2. La prova orale è superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi (18/30).
3. Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche.
4. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
5. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova.
6. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per la suddetta prova orale, sono esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, sono impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento della prova stessa.

ART. 19

Presentazione dei documenti

1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno superato la prova d'esame sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno- Dipartimento della pubblica sicurezza- Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - Servizio concorsi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data del



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti, e di quelli di preferenza nella nomina, già indicati nella domanda di partecipazione al concorso. A tal fine i candidati devono trasmettere la citata documentazione mediante la propria posta elettronica certificata all'indirizzo dipps035.0601@pecps.interno.it. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono inviare la suddetta documentazione, entro il medesimo termine, per il tramite del proprio Ufficio/Reparto di appartenenza, che utilizzerà il citato indirizzo

ART. 20

Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori

1. Espletate le prove d'esame scritte e orale la Commissione elabora la graduatoria finale di merito, secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati. Tale votazione è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova orale e il punteggio ottenuto nella valutazione degli eventuali titoli.
2. Con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza è approvata la graduatoria del concorso e sono dichiarati i vincitori del concorso, tenendo conto delle riserve dei posti previste dall'articolo 1, comma 2, nonché dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.
3. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di dichiarazione dei vincitori sarà pubblicato sul sito istituzionale e se ne darà avviso sul Portale unico del reclutamento, con valore di notifica a tutti gli effetti.
4. A parità di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermo restando l'eventuale possesso di titoli di preferenza compatibili di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e di cui alle altre disposizioni speciali di legge.
5. Nell'aliquota riservata al personale della Polizia di Stato, a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, la qualifica più elevata e, a parità di qualifica, la posizione nel ruolo al momento della formazione della graduatoria.

ART. 21

Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei funzionari

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, del decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, i candidati dichiarati vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 32 del citato d.lgs. n. 334/2000 e alla parte II, Titoli I e II del citato D.M. 168/2022.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dell'Interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare saranno collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della legge n. 121 del 1981, e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e l'assegnazione ai servizi d'istituto sono effettuati secondo le modalità di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000 e agli artt. 93, 94 e 95 del citato D.M. 168/2022.

ART. 22

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali, compresi quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono raccolti e trattati dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza per finalità di gestione delle procedure concorsuali e sono trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del medesimo rapporto. Il trattamento dei dati è effettuato con l'ausilio di processi automatizzati, nonché con modalità analogiche.

2. Il candidato ha l'obbligo giuridico di fornire i dati personali richiesti, necessari per la gestione della procedura concorsuale, ai fini dell'ammissione al concorso e per la verifica del possesso dei titoli, a pena della preclusione della loro valutazione.

3. Il candidato, in qualità di interessato al trattamento dei dati personali che lo riguardano, esercita i diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

ART. 23

Accesso ai documenti amministrativi

1. I candidati hanno facoltà di esercitare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2022.

2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dipps017.0200@pecps.interno.it.

3. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dipps035.0603@pecps.interno.it.

4. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dipps035.0601@pecps.interno.it.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 24

Provvedimenti di autotutela

1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione sul sito istituzionale www.poliziadistato.it nonché sul Portale unico del reclutamento, all'indirizzo www.inpa.gov.it, con valore di notifica a tutti gli effetti.

ART. 25

Avvertenze finali

1. Fatte salve le previste pubblicazioni sul Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, tutte le comunicazioni, i provvedimenti e le disposizioni inerenti al presente bando di concorso sono pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati.
2. Il presente decreto è pubblicato sul Portale unico del reclutamento disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it.
3. Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento.

Roma,

30 GEN. 2024

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Pisani